SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

nuova disposizione sullo stesso obbietto. Ma vi sono ragioni per le quali l'articolo in discussione devesi mantenere.

In vero esso non contempla solamente la concessione dell'uso per le acque del mare, cui semplicemente ha riguardo il Codice della marina mercantile. Col progetto di legge in discussione si autorizza la concessione anche per le altre acque demaniali, alle quali non sarebbero applicabili le regole del Codice della marina mercantile; e precisamente per le acque demaniali, che non sono di natura marittima, è sorto il bisogno dell'articolo in discussione, poichè non vi è altra legge che ne autorizzi la concessione.

Di ta'i acque l'amministrazione dello Stato non potrebbe fare che locazioni a tempo ristretto, epperò incompatibili collo scopo della piscicoltura, che richiede una concessione di uso per lunga durata.

Era poi necessario che, per le stesse concessioni autorizzate dal Codice di marina mercantile, fosse dichiarato esplicitamente essere facultata l'amministrazione dello Stato a consentirne la durata per 99 anni; poichè si è dubitato sinora se ciò fosse stato permesso in virtù dell'articolo 141 del citato Codice.

Finalmente, per l'articolo in discussione, come accennava l'onorevole ministro, si è voluto impedire, che l'amministrazione possa addivenire a concessioni ommettendo le garanzie necessarie per assicurarne lo scopo essenziale; e perciò fu detto nella redazione da me proposta ed accettata dal Ministero e dalla Commissione:

« Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed inoltre a quelle necessarie ad assicurare l'effettuazione ed il costante esercizio delle intraprese per cui le concessioni saranno state accordate. »

È troppo evidente adunque l'opportunità e la ntilità d'introdurre nella legge sulla pesca una disposizione, per la quale alla facoltà di concedere, che nasce dal Codice della marina mercantile, si aggiunge l'obbligo per l'amministrazione di apporre nelle concessioni quelle determinate condizioni che valgano a garantirne lo scopo.

Riassumendo, conchiudo essere necessario autorizzare le concessioni come pei tratti di spiaggia nelle acque marittime, così per le acque demaniali non marittime; essere altresì necessario dichiarare che per tali concessioni, come per quelle di cui è parola nell'articolo 141 del Codice della marina mercantile, si possa convenire la durata di 99 anni; è necessario infine il determinare le condizioni cui debbano essere subordinate le stesse concessioni.

Sono coteste le ragioni per le quali l'articolo impugnato fu proposto, e che, spero, persuaderanno la Camera a votarlo.

VARÈ. (Della Giunta) Oltre alle ragioni dette dal relatore ed a quelle soggiunte dall'onorevole Cancellieri, io debbo ricordare un'altra ragione per mantenere questo articolo.

Il Codice della marina mercantile è in stato di riforma; è stato prodotto al Senato, come ieri si è avvertito, dal ministro della marina di concerto col ministro dei culti, non già col ministro d'agricoltura e commercio, come pareva più naturale.

Noi crediamo e persistiamo nel credere che il capitolo della pesca nel Codice di marina mercantile sia un fuor d'opera, e che le disposizioni relative alla pesca naturalmente debbano stare in questa legge, che sulla pesca appunto facciamo adesso.

Speriamo che si sieno messi d'accordo il ministro della marina e il ministro d'agricoltura e commercio, secondo le promesse fatte ieri, e che, nella discussione al Senato del Codice della marina mercantile, si terrà conto di tutto ciò che avviene nella discussione di questa legge; speriamo di vedere sparire quell'antico articolo 141 del Codice della marina mercantile che, nel progetto oggi presentato al Senato, si è cambiato nei due articoli 141 e 142. Altrimenti lo cancelleremo noi quando il progetto verrà dal Senato. Intanto facciamo quello che crediamo utile; faccismo la legge sulla pesca completa, facciamo che in essa sia aggiunta la protezione alla piscicultura, facciamo che l'allevamento dei crostacei, dei molluschi, la industria del corallo e delle spugne siano poste sotto la tutela naturale di quel ministro che ha le industrie sotto di sè, e non sotto di quello che ha da provvedere alle fregate ed ai cannoni.

Mettiamo quindi le cose al loro posto. Speriamo che anche il Senato farà lo stesso e cancellerà quegli articoli del Codice della marina mercantile, riconoscendo che vi sono estranei.

RANDACCIO. Mi pare che vi sia duplicazione perfetta tra questo articolo e l'articolo 141 del Codice della marina mercantile. Ma si dice che in quest'ultimo articolo manca la disposizione di avere riguardo agli interessi generali ed alla condizione del costante esercizio dell'impresa per la quale la concessione fosse stata accordata.

Io mi permetto di far notare come certamente il Governo dando una concessione debba aver riguardo agl'interessi generali. Questo si comprende a priori.

Secondariamente farò osservare che la condizione del costante esercizio dell'impresa, per cui le concessioni si fanno, è precisamente il correspettivo della